Comune di Cinto Caomaggiore

P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it
protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Patto dei Sindaci

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 27-10-2026

Ufficio: TECNICO

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FUOCHI D'ARTIFICIO, FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E COMBUSTIONI ALL'APERTO.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili.

Richiamati:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la D.G.R.V. n. 836/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la D.G.R.V. n. 238/2021 che ha introdotto misure di potenziamento della limitazione strutturale della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, estendendo il periodo di applicazione dal 1° ottobre al 30 aprile nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nelle zone Agglomerato;
- la D.G.R.V. n. 377/2025 che ha aggiornato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- il D. L. n. 73/2025 e Legge di conversione n. 105/2025, vigente dal 20 luglio 2025.

Considerato che:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale)

- il 13 marzo 2024 la Commissione Europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. n. 131/2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con D.G.R.V. n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. n. 152/2006 (art. 92) e il D.M. 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo.

Ricordato che:
- la stazione di riferimento per il Comune di Cinto Caomaggiore è quella denominata "ARPAV Portogruaro";
- le misure e le azioni operative di divieto e limitazione sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalla stazione di monitoraggio di fondo urbano gestita da ARPAV e verificati nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì):
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti;
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurati o previsti;
 - livello di allerta 2 – rosso prolungato: si attiva al momento dell'emissione del secondo bollettino consecutivo con livello di allerta 2 – rosso;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio, rosso e rosso prolungato, invia ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito web istituzionale;
- ogni cambio di livello di allerta viene definito dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10), tenuto conto delle indicazioni del meteo e della modellistica delle condizioni atmosferiche.

Dato atto che:
- il citato aggiornamento del P.R.T.R.A. ha recepito anche le misure già definite nella D.G.R.V. n. 238/2021, disponendo l'applicazione del divieto strutturale di circolazione per i veicoli Euro 5 diesel a decorrere dal 1° ottobre 2025;
- successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., è entrato in vigore il D.L. n.73/2025 la cui Legge di conversione L.R. n. 105/2025 ha differito al 1° ottobre 2026 la decorrenza della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5 e innalzando a 100.000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare in via prioritaria tale limitazione. Si è, altresì, stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni avrebbero potuto prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria, mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- con D.G.R.V. n. 1005/2025, in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 73/2025, convertito con L. n. 105/2025, si è preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 ed alimentazione

diesel, con applicazione nei Comuni e negli Agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

- con la L.R. n. 22/2026 si è stabilito che, in deroga alla già menzionata disposizione, le limitazioni strutturali della circolazione stradale troveranno applicazione a partire dal 1°ottobre 2027, subordinatamente all'adozione da parte della Giunta Regionale di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- con D.G.R.V. n. 1024/2026 si sono approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. n.121/2023, "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla L. n.155/2023.

Riconosciuto che nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 21 settembre 2026 la Regione Veneto in particolare ha illustrato le misure compensative a carattere cogente, idonee a sopperire al risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, come di seguito descritte:

- temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in 8.30–19.30, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;
- temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dei Comuni in fascia climatica E (tra cui Venezia), come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio impianti in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027 negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
- temporaneo rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza), disposto ai sensi dell'Azione E.1.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con estensione del divieto di utilizzo, nei giorni di allerta arancione e rossa, degli impianti a biomassa con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M. MATTM n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione;
- in data 24 settembre 2026 si è tenuto l'incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. tecnico urgente del 21/09/2026.

Richiamati:

- il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";
- la D.G.R.V. n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il D.M. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della L. R. n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

A1. Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto, classificati con sigle di categoria E2, E4 ed E5 in base all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, come segue:

- **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**

La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica e agli edifici sensibili come ad esempio quelli residenziali, scuole, palestre, ospedali, ecc.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 – VERDE:

A2. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:
- MAX 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- MAX 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 – ROSSO:

A4. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:
- MAX 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- MAX 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi, di culto e scolastico, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A5. DIVIETO di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive anche di classe 5 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione.

TUTTO L'ANNO

A6. OBBLIGO di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi i locali dotati di barriere d'aria o fisiche funzionanti e atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A7. OBBLIGHI in caso di installazione di impianti a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza inferiore o uguale a 35 kW dovranno:
 - essere di classe 4 stelle o superiori;
 - avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3;
 - utilizzare pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.

- i generatori di potenza superiore a 35 kW dovranno:
 - essere di classe almeno 5 stelle e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiore a 2 mg/Nm^3.

B. FUOCHI D'ARTIFICIO, FALO' TRADIZIONALI E BARBECUE

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto di accensione di fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 comma 2 lettera a) e di falò tradizionali.
Sono consentiti massimo due eventi, solo se promossi od organizzati dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali (Capodanno ed Epifania).

Nelle more di eventuali ulteriori disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), il numero dei fuochi d'artificio di Capodanno (I° Evento) non potrà essere in numero superiore a quanto autorizzato o organizzato dal Comune la scorsa stagione. Il numero dei falò tradizionali accesi nel periodo dell'Epifania (II° Evento) non potrà essere superiore al numero di quelli ammessi dal Comune la scorsa stagione (10), tenuto conto dell'estensione ed articolazione del territorio comunale;

B2. L'accensione del falò tradizionale dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 m3 circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 – ROSSO e ROSSO PROLUNGATO:

B3. DIVIETO di effettuare fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 comma 2 lettera a), falò tradizionali e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).
Sono esclusi dal divieto solo i barbecue all'aperto in ambito privato e non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

C1. DIVIETO di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006) in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

CONDIZIONI GENERALI DELL'ORDINANZA

VALIDITÀ
Dal 01/10/2026 al 30/09/2027, salvo quanto sopra diversamente disciplinato .

SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del d.lgs. n. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo di quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l'efficacia.

PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento sia notificato e affisso all'Albo Pretorio, diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Cinto Caomaggiore, ai fini della sua ampia diffusione per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Comando di Polizia Locale;
- ULSS4 Veneto Orientale;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- Prefettura;
- Questura;
- Polizia di Stato;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
FALCOMER GIANLUCA
(*firmato digitalmente*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL RESPONSABILE
CEOLIN NADIN
(*firmato digitalmente*)